

La Riforma della Responsabilità dell'Organo di Controllo

Analisi dell'art. 2407 Cod. Civ. post Legge 14 marzo 2025, n. 35

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

I Pilastri della Riforma



No Solidarietà

Eliminazione del riferimento alla responsabilità solidale con gli amministratori.



Liability Cap

Introduzione di un tetto massimo al risarcimento parametrato al compenso.



Colpa Grave

Il limite si applica eccezionalmente anche in caso di colpa grave.



Prescrizione

Nuovo *dies a quo* certo per l'azione di responsabilità.

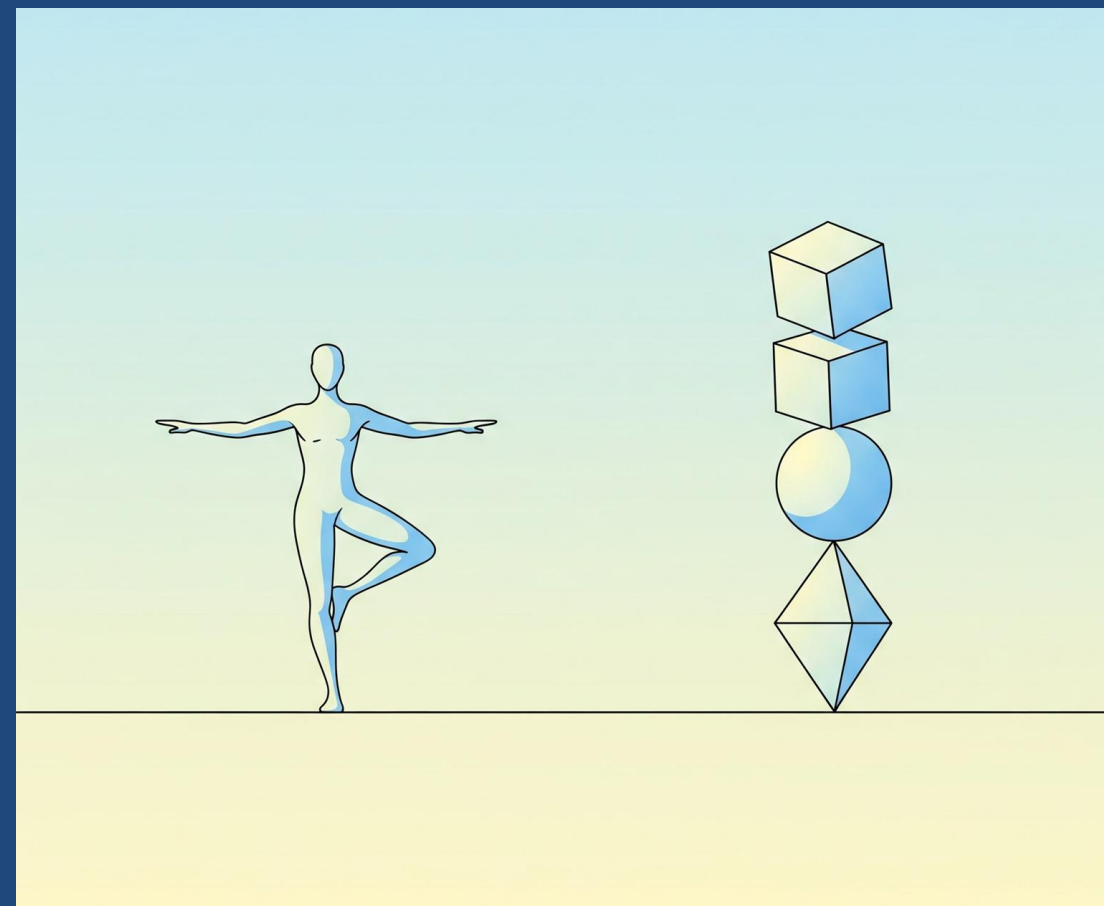
Art. 2407 c.c. - Tabella di Confronto Integrale

Co.	VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO (L. 35/2025)
1	I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	INVARIATO
2	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e a terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
3	All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.	INVARIATO
4	(Non previsto)	L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

Ratio Legis e Contesto

Un Equilibrio Necessario

- ✓ **Input CNDCEC:** Risposta all'aumento dei costi assicurativi e alla fuga dei professionisti dalle PMI.
- ✓ **Trade-off:** Bilanciamento a fronte dei maggiori oneri di vigilanza (artt. 2086 e 2403 c.c.).c.).
- ✓ **Modello Europeo:** Allineamento agli ordinamenti (es. Belgio) con limitazioni quantitative.
- ✓ **Obiettivo:** Evitare che il sindaco diventi l'assicuratore improprio del rischio d'impresa.



AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

| Il Nodo del "Percepito"

Ancorare il limite al compenso incassato crea il paradosso per cui, se il sindaco non viene pagato, il risarcimento è zero.

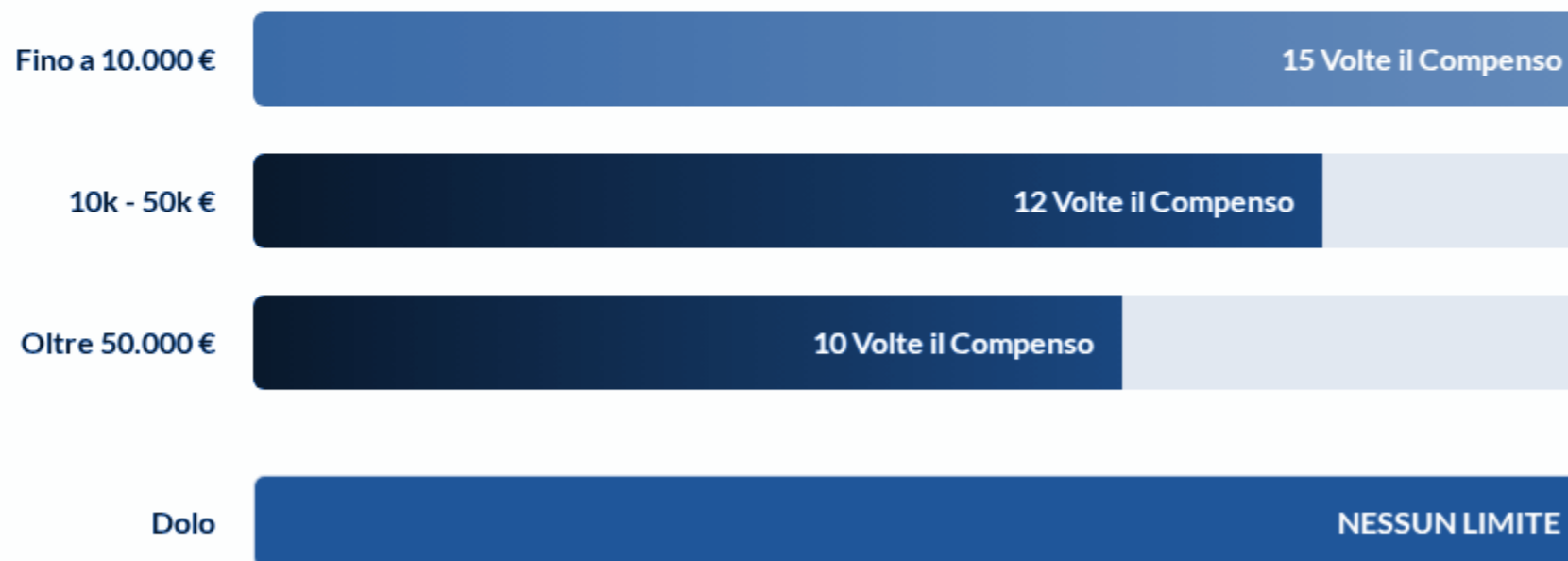
Criticità Interpretativa

Trib. Bari 2025, Sez. Spec. Imp., del 24.04.2025: Suggerisce di interpretare come compenso "deliberato" per evitare l'irragionevolezza.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

| Il Meccanismo del Cap

Scaglioni basati sul compenso annuo percepito



AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

| Disparità di Trattamento (Art. 3 Cost.)



Multipli

Irrazionalità matematica: 1 euro di compenso in più può abbattere il cap di 30.000 euro.



Revisori

Esclusi dalla riforma, rispondono illimitatamente e solidalmente pur svolgendo funzioni di controllo.



Amministratori

Gli amministratori non esecutivi sono esclusi dal cap pur avendo poteri ispettivi inferiori rispetto ai sindaci.

L'Anomalia della Colpa Grave

- ✓ **Deroga ai Principi:** Violazione del brocardo *Culpa lata dolo aequiparatur*.
- ✓ **Disallineamento Assicurativo:** Le polizze RC solitamente escludono la copertura per colpa grave (art. 1900 c.c.).
- ✓ **Impatto:** Tutela eccessiva per violazioni macroscopiche della diligenza.



AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

Applicabilità del CAP alle condotte precedenti all'entrata in vigore

Regola Generale

Art. 11 Preleggi:
Irretroattività della norma
sostanziale.

Trib. Brescia, Sez.
Spec. Imp., del 10.09.25

(conforme a **Trib. Venezia**, del
4.07.2025)
NON applicabile.

Trib. Bari, Sez. Spec.
Imp., del 24.04.2025

Applicazione **immediata**
(analogia con l'art. 2486,
co. 3, c.c.: metodo
differenziale patrimoni
netti).

Warning

Alta incertezza per i
contenziosi pendenti.

| Danno Unico o Pluralità?

“Si ritiene che il limite previsto dalla norma vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l'indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno [...]”
(Trib. Bari, Sez. Spec. Imp., del 24.04.2025).

| Il Rischio "Moltiplicazione"

Il tetto si applica per singolo atto o per l'intero mandato?

In dottrina sembra prevalere la tesi secondo cui il limite di responsabilità stabilito dal legislatore operi con riferimento a tutti i danni cagionati dal sindaco anche per effetto di plurime condotte illecite, qualora le stesse risultino poste in essere nel triennio di carica.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

| La Nuova Prescrizione (Art. 2407 co. 4)

5
ANNI

Indicazione di uno specifico *Dies a Quo*

Dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Obiettivo: Certezza legale e oggettiva, superando la "conoscibilità" astratta, almeno per quanto riguarda l'azione sociale di responsabilità.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

| Prescrizione: I Limiti



Azione promossa dai soci, dai creditori e dai terzi: parte della dottrina ritiene che in queste azioni, il nuovo comma 4 non trovi applicazione, in virtù del principio sancito dall'art. 2935 c.c., *“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* (dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno con possibilità di essere percepito).



Ipotesi di Reato (Bancarotta): se il fatto costituisce reato, si applica la prescrizione penale più lunga.



Giurisprudenza (Trib. Roma, Sez. Spec. Imp., del 15.08.2025): *“L'azione di responsabilità ex art. 2392, 2407 c.c. non è prescritta se, al momento della notificazione della diffida, non è ancora decorso il termine più lungo per il reato ascritto agli amministratori e sindaci”*

Retroattività della Prescrizione

Esclusione della retroattività

La nuova prescrizione non può estinguere diritti già validamente sorti sotto la vecchia disciplina.

La nuova decorrenza della prescrizione non può trovare applicazione nei giudizi in corso, perché implicherebbe l'estinzione di un diritto al risarcimento che, secondo la disciplina previgente, è ancora azionabile. La conseguenza sarebbe la compressione *ex post* di un diritto di credito e di un diritto all'azione in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

— cfr. Trib. Bari, Sez. Spec. Imp., Ord. 24.04.2025

Art. 2407, co. 2 Cod. Civ.
“I sindaci che violano *i propri doveri*
sono responsabili [...]”

Il Dovere di Vigilanza nel Codice della Crisi d'Impresa e
dell'Insolvenza (D.lgs 14/2019 – CCII)

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

Scomparsa della solidarietà?

La nuova formulazione sposta il *focus*, dalla responsabilità solidale con gli amministratori per la loro negligenza omissiva, a responsabilità diretta per la mancata osservazione dei propri doveri.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che la responsabilità concorrente e la solidarietà siano ancora configurabili in virtù dei principi generali dell'ordinamento, nell'ipotesi della unicità del danno causato dal concorso delle condotte omissive e/o commissive dei sindaci e degli amministratori.

L'eliminazione del richiamo al principio di solidarietà invia un chiaro segnale a quella giurisprudenza che, appiattendosi sulla responsabilità gestoria degli amministratori, tende ad una estensione oggettiva alla responsabilità dell'organo di controllo.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

Ampliamento Doveri e Codice della Crisi

Dagli Assetti Adeguati alla Vigilanza Attiva

Art. 2086 c.c. – modifica ex art. 375, co. 2, CCII (Amministratori)

- Dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati.
- Finalità: rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
- Obiettivi: superamento della crisi e recupero della continuità aziendale.

Art. 2403 c.c. (Sindaci)

Dovere di vigilare non solo sull'esistenza, ma anche sul concreto funzionamento di tali assetti.

Obiettivo: Anticipazione della Crisi

Definizione (Art. 2 CCII): Inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei successivi **12 mesi**.

I Segnali d'Allarme (Art. 3 CCII)



Retribuzioni:

Scadute da 30gg > 50% totale mensile.



Fornitori:

Scaduti da 90gg > debiti non scaduti.



Banche:

Esposizioni scadute > 60gg
O Superamento affidam. > 60gg
(se almeno 5% totale dell'esposizione).



Ruolo Sindaci:

Accountability: i segnali sono solo un *minimum*.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

Strumenti di Reazione e Responsabilità

Doveri di Intervento Attivo

Segnalazione (Art. 25-octies CCII): I sindaci hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo i presupposti per la presentazione

- dell'istanza di composizione negoziata (crisi o insolvenza) fissando un termine congruo (non superiore a 30 giorni) per riferire sulle iniziative intraprese

Liquidazione Giudiziale (Art. 37 CCII): viene

- riconosciuta ai sindaci la legittimazione a proporre l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Cass. Civ. 34671/2024:

"Il dovere di vigilanza... si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale... concretizzandosi nel potere-dovere di chiedere notizie su specifiche operazioni... non potendo neppure sottrarsi al dovere di segnalare i fatti di rilievo."

Mancanza Assetti = Mala Gestio

Trib. Milano, 29.02.2024 e Trib. Catania 8.02.2023

La mancata predisposizione degli assetti è grave inadempimento che giustifica la revoca di amministratori e sindaci per giusta causa, a prescindere dall'insolvenza.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

Da Controllo Formale a Sostanziale

All'esito delle modifiche introdotte dal CCII, il ruolo di vigilanza dei sindaci impone:

- un vero e proprio monitoraggio della gestione (ferma l'insindacabilità della scelta gestoria, se il procedimento decisionale è stato assunto in modo corretto: informazioni, verifiche, principio di ragionevolezza);
- flusso continuo delle informazioni da parte dell'organo gestorio;
- vigilanza sull'adequatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili ex artt. 2403 e 2407 c.c.

L'obbligo di vigilanza del sindaco lo eleva a punto di raccordo tra l'azienda ed i terzi portatori di interessi (stakeholders) assumendo la funzione di vero e proprio gatekeeper

Conclusioni Operative

L'importanza di una struttura imprenditoriale idonea a percepire con anticipo i segnali della crisi.

Gli adeguati assetti:

- ❑ opportunità di prevenzione della crisi;
- ❑ non un inutile costo aziendale.

AVV. BARBARA MOLINARI
VIA VENEZIA N. 6 - FIRENZE

L'Osservatorio Unioncamere-Infocamere. L'incremento prosegue in modo ininterrotto da quattro anni: dal 2022 l'avvio di nuove procedure è salito di oltre il 61%. Le liquidazioni giudiziali sono l'iter più utilizzato

Bianca Lucia Mazzei

Non si ferma il trend di crescita delle procedure concorsuali. Nel primo semestre di quest'anno gli iter in materia di crisi d'impresa sono aumentati del 29%, passando dai 5.505 registrati nel periodo gennaio-giugno 2024 ai 7.116 dello stesso periodo del 2025. In tutto il 2024 le procedure concorsuali erano state 11.701, in crescita del 22% rispetto all'anno precedente.

L'incremento prosegue infatti ininterrottamente da quattro anni e segnala le difficoltà delle imprese in una congiuntura che continua a essere caratterizzata da instabilità geopolitica, guerre e aumento dei costi energetici. Se si proiettano i dati del primo semestre 2025 sull'intero anno, l'aumento rispetto al 2022 supera il 61%: si passa dalle 8.828 procedure del 2022 alle 14.232 stimate per il 2025 (ma potrebbero essere di più poiché molti iter si concentrano nell'ultima parte dell'anno).

A fotografare la situazione è il Report predisposto dall'Osservatorio crisi d'impresa di Unioncamere (sulla base di dati Infocamere) che monitora l'apertura delle procedure disciplinate dal Codice della crisi. Si tratta quindi di aziende in difficoltà già da qualche tempo ma che vengono censite quando l'iter concorsuale avviato in tribunale viene comunicato al Registro delle imprese oppure quando viene chiesto l'accesso alla composizione negoziata, il percorso extragiudiziale che punta ad anticipare l'emersione della crisi.

«La ripresa delle procedure concorsuali – dice Andrea Prete presidente di Unioncamere – mostra chiaramente che sono finiti gli effetti benefici degli interventi messi in campo a sostegno delle imprese durante la pandemia, per il caro energia e le crisi internazionali.

Purtroppo le imprese (soprattutto quelle di piccole dimensioni) non riescono a percepire per tempo l'insorgere dei segnali di crisi. L'aumento del ricorso alla composizione negoziata è un segnale positivo che va in questa direzione ma altri strumenti, come gli adeguati assetti, nonostante siano obbligatori da tempo, vengono ancora percepiti come un costo aziendale e non come un'opportunità per anticipare la crisi».

Le liquidazioni

In valori assoluti, l'iter più utilizzato è quello delle liquidazioni giudiziali, locuzione con cui il Codice della crisi ha sostituito il termine fallimenti. Nel primo semestre 2025, le liquidazioni sono state 5.286 e hanno rappresentato il 74% delle procedure totali. L'aumento rispetto al primo semestre 2024 è stato del 25 per cento. In quattro anni sono invece salite del 53%, passando dalle 6.888 del 2022 alle 10.572 del 2025 (sempre in base alla proiezione annuale del dato semestrale).

Oltre ad essere la procedura più utilizzata, la liquidazione giudiziale è anche l'iter dove predominano aziende di piccole dimensioni: nel primo semestre 2025, il 61% aveva un valore della produzione fino a un milione di euro e l'80% non più di cinque dipendenti (in media, i dipendenti sono sei e il fatturato è due milioni). È quindi una procedura che, come si legge nel Report, riguarda soprattutto «imprese più fragili e meno strutturate, confermando l'esistenza di una relazione diretta fra solidità e dimensione aziendale».

Commercio e costruzioni sono i settori di attività con la più alta percentuale di imprese che hanno avviato una liquidazione giudiziale nei primi sei mesi del 2025. Il 23,2% delle aziende si colloca nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, il 22,2% nel-

l'edilizia, mentre un altro 16,3% nelle attività manifatturiere.

Il concordato preventivo

Di dimensioni maggiore sono invece le imprese che accedono al concordato preventivo: nel primo semestre 2025 avevano, in media, 36 addetti e un valore della produzione di 9 milioni di euro (numeri molto simili a quelli delle aziende che sono entrate in composizione negoziata).

Il ricorso al concordato preventivo è in diminuzione da anni, ma nel primo semestre 2025 c'è stato un lieve aumento (+4,3% rispetto al primo semestre 2024) che potrebbe indicare un'inversione di tendenza.

La composizione negoziata

Introdotta a novembre 2021 per far venire alla luce le difficoltà economico-finanziarie delle imprese prima che diventino irrecuperabili e aumentare le chance di risanamento, la composizione negoziata è in forte crescita (+75% nel primo semestre 2025).

Già l'anno scorso vi hanno fatto ricorso più imprese di quelle che hanno

utilizzato il concordato preventivo e lo stesso è successo nel 2025. La composizione negoziata si sta quindi affermando come l'iter preferito dalle aziende che vogliono tentare la via del risanamento (un bilancio dei risultati sarà l'oggetto del convegno di Unioncamere che si terrà a Roma giovedì 13).

Negli anni è inoltre progressivamente aumentata la dimensione media delle imprese sia in termini di valore della produzione che di addetti. Il fatturato delle aziende che chiedono di avviare un percorso di composizione negoziata è passato dai 4 milioni del 2021 ai 9 milioni del 2023, per salire a 10 milioni nel 2024 e a 11 milioni nel primo semestre 2025. Il numero medio degli addetti è cresciuto dai 26 del 2022 ai 38 del primo semestre 2025.

Il 28% delle aziende proviene dalle attività manifatturiere, il 22,4% dal commercio all'ingrosso e al dettaglio e il 9,6% dalle costruzioni.

Il concordato semplificato

Uno degli esiti della composizione negoziata quando viene individuato un percorso di risanamento, è il concordato semplificato, anche lui introdotto nel 2021. Nel primo semestre 2025, lo hanno utilizzato aziende con, in media, 13 addetti e 10 milioni di valore della produzione. Come fa notare il Report si tratta quindi di una procedura «chiesta dalle aziende più sottodimensionate».

L'accordo di ristrutturazione

Sostanzialmente stabile negli anni è infine il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (+3% nel primo semestre 2025 e -0,8% in quattro anni). Da gennaio a giugno di quest'anno vi hanno fatto ricorso aziende con in media 89 dipendenti e 10 milioni di valore della produzione.



Nel 2024 la crescita rispetto all'anno precedente era stata pari al 22 per cento